



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 01 ottobre 2020

Riunione del 23 Settembre 2020

**08.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **LAGARIS VOLLEY SSDRL** in persona del Presidente p.t.
- **Sig. Massimo FASANELLI** n.q. di Presidente p.t. società LAGARIS
VOLLEY SSDRL
- **Sig.ra A. G.** - atleta
- **Sig.ra S. T.** - atleta

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

all'udienza del 23 Settembre 2020 procedeva alla discussione del procedimento in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati dalla procura federale:

- *“SOC. LAGARIS VOLLEY SSDRL la violazione dell’Art. 2 RAT; Artt. 74 e 76 Reg. Giur. e Art. 16 dello Statuto Federale per aver tenuto un comportamento antisportivo nei confronti della Soc. Lizzana ASD, consistente nell’aver convocato e fatto allenare atlete tesserate con tale ultimo sodalizio senza il consenso dello stesso;*
- *Sig. FASANELLI MASSIMO, n.q. di Presidente p.t. della Soc. Lagaris Volley SSDRL, a titolo di responsabilità diretta, la violazione dell’Art. 19 RAT, degli Artt. 74 e 75 Reg. Giur. e Art. 16 dello Statuto federale;*
- *atleta G. A. la violazione dell’Art. 19 RAT; Artt. 74 e 75 Reg. Giur. e Art. 16 dello Statuto Federale per non essersi presentata alla convocazione di inizio attività agonistica senza addurre alcuna giustificazione;*
- *atleta T. S. la violazione dell’Art. 19 RAT; 74 e 75 Reg. Giur. e Art. 16 dello Statuto federale per non essersi presentata alla convocazione di inizio attività agonistica senza addurre alcuna giustificazione”.*



All'udienza in modalità videoconferenza risultavano collegati il sostituto procuratore federale, il sig. Fasanelli Massimo, la mamma della minore G. A. ed il papà della minore T. S. Gli incolpati rinunciavano alla difesa tecnica, non avendo nominato difensori.

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento e chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare per tutti gli incolpati. Il sig. Fasanelli rendeva dichiarazioni riportandosi sostanzialmente ad una memoria inviata al Tribunale. I genitori delle atlete si riportavano a quanto detto dal Presidente della società ed in particolare, la mamma della sig.ra G. A., precisava di non aver ricevuto per la figlia alcuna convocazione dalla società Lizzana.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine da un articolato esposto a firma dell'allora presidente della ASD. Lizzana, sig. Simoncelli, che richiamandosi ad un accordo per un progetto che vedeva coinvolte più società, rappresentava come la società Lizzana avesse poi esercitato la facoltà di recesso. A seguito di tale determinazione le atlete tesserate per la Lizzana dovevano "tornare" a giocare per tale ultima società.

Anche a seguito del mancato perfezionamento di un accordo, la Lizzana si determinava a convocare le atlete, fra le quali le odierne incolpate, che invece non si presentavano; la società esponente veniva invece a conoscenza che le proprie atlete si stavano allenando con la società Lagaris, che aveva anche fatto un'opera di attrazione nei confronti dei genitori delle atlete minorenni.

Nel corso dell'istruttoria, all'invito del procuratore per rendere dichiarazioni in merito all'esposto presentato, la società Lizzana rispondeva che il sig. Simoncelli non poteva intervenire e comunque lo stesso non era più Presidente della società.

In mancanza di prove il procuratore si determinava all'archiviazione del procedimento ma la Procura Generale del Coni lo sollecitava a proseguire nell'azione. Senza ulteriore attività istruttoria, gli incolpati venivano deferiti al Tribunale.

Agli atti, oltre l'esposto del sig. Simoncelli nel quale vengono riportate varie complesse vicende che non interessano ai fini della decisione, non vi è alcuna prova che le atlete siano state convocate dalla società Lagaris o che questa le abbia fatte allenare. Il non provato invito ai genitori per la presentazione di un progetto per l'anno sportivo che



andava ad iniziare, non può costituire illecito.

Per quanto riguarda la convocazione che sarebbe stata effettuata dalla società Lizzana, agli atti non vi è alcuna prova mentre la mamma di una di esse ha confermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione.

Il procedimento è pertanto carente di prove a sostegno dell'atto di incolpazione; anche dopo l'intendimento di archiviazione della procura non è seguita alcuna istruttoria per la mancata risposta della società esponente a rendere chiarimenti.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di non doversi procedere nei confronti di tutti gli incolpati.

Roma, 26 Settembre 2020

ILPRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 ottobre 2020